



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 79 DEL 23.9.2026

OGGETTO: QUINTA VARIAZIONE AL P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 CON ISTITUZIONE CAPITOLI DI ENTRATA CON STANZIAMENTO A ZERO NELL'AMBITO DI TIPOLOGIE CON STANZIAMENTO AI SENSI DEL PUNTO 8.13, LETT. B) DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011 E MODIFICA ATTRIBUZIONE GESTIONALE DI ALCUNI CAPITOLI.

L'anno **2026** il giorno **23** del mese di **Settembre** alle ore **15:30**
si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni con le seguenti partecipazioni ed assenze:

COMPONENTE		CARICA	PRESENTE		ASSENTE
COGNOME	NOME		In loco	Da remoto	
BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X		
AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X		
FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE	X		
FERRARI	EVELYN	ASSESSORE	X		
VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X		
VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE	X		

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Franco Bazzoli, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

QUINTA VARIAZIONE AL P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 con istituzione capitoli di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 e modifica attribuzione gestionale di alcuni capitoli.

Premesso:

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che “gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.”
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

Dato atto che con deliberazione n. 72 del 29.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Dato atto che con deliberazione n. 73 del 29.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Dato atto delle successive seguenti variazioni:

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: primo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 4 dd. 14.01.2026;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi art. 3 comma 4 D.LGS 23.06.2011 n. 118 adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 04.03.2026;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: secondo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 23 dd. 04.03.2026;
- aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – prima variazione del Consiglio comunale approvati con delibera del Consiglio comunale N. 7 del 31.03.2026;

- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: terzo provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 35 dd. 03.04.2026;
- aggiornamento del Programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – seconda variazione del Consiglio comunale approvati con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 30.04.2026;
- prima variazione compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione del bilancio finanziario 2026-2026 – ai sensi art. 175, commi 5-bis lettera e-bis), variazione di cassa e variazione al piano esecutivo di gestione 2026-2025 approvate con delibera della Giunta comunale n. 57 dd. 17.06.2026;
- Variazioni del Responsabile del servizio finanziario approvate con determina n. 131 dd. 01.07.2026 ai sensi art. 175, comma 5-quater, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – terza variazione di bilancio 2026-2028 del Consiglio comunale approvata con deliberazione n. 31 in data 29 luglio 2026;
- variazioni di cassa al bilancio di previsione 2026-2028: quarto provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000 approvate con delibera della Giunta comunale n. 72 dd. 29.07.2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 27 febbraio 2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2026-2028;

Viste le successive modifiche al P.E.G. assunte con deliberazioni della Giunta comunale n. 27 dd. 11.03.2026, n. 34 dd. 03.04.2026, n. 46 dd. 20.05.2026 e n. 71 dd. 29.07.2026;

Viste le successive modifiche di P.E.G. assunte con determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 87 dd. 05.05.2026, n. 109 dd. 04.06.2026, n. 139 dd. 08.07.2026 e n. 183 dd. 12.08.2026;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

“1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3,

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. “

Rilevato che il sopra citato art. 175, al comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni del piano esecutivo di gestione salvo quelle di cui al comma 5-quater;

Richiamato il punto 8.13 Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che prevede quanto segue:

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Verificata la necessità di istituire un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 per incassare l'entrata nella parte corrente del bilancio relativa al diritto di superficie e il canone patrimoniale di concessione occupazione suolo non soggetto a uso civico relativo alla realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Arnò in località Dispensa in Val di Breguzzo attribuendone la competenza gestionale ai “Servizio contratti e appalti” (9.2) rientrante nell'Area amministrativa – affari generali (9);

- capitolo 30100.03.1019 “DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ARNO” previsto al Titolo 3 tipologia 100 categoria 3
- capitolo 30100.03.1020 “CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO IMPIANTO IDROELETTRICO TORRENTE ARNO” previsto al Titolo 3 tipologia 100 categoria 3

Verificata la necessità di apportare una variazione al P.E.G. 2026-2028 al fine di modificare l'attribuzione gestionale di alcuni capitoli di entrata e di uscita risultanti dal prospetto allegato al P.E.G. approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 19 dd. 27.02.2026 e ss.mm.;

Atteso che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, di competenza dell'organo esecutivo;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione;

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la

programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, essendo preordinata ad attività gestionali di immediata necessità ed attualità;

Appurato che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;

LA GIUNTA COMUNALE

- Udata la relazione illustrativa
- Visto lo statuto comunale
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 dd. 30.12.2019;
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e ss.mmm.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con relativi allegati e la nota integrativa e le successive variazioni di bilancio;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27.02.2026 di approvazione del P.E.G. 2026-2028 (Piano esecutivo di gestione) e le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 27.02.2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026-2028;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta del responsabile del servizio finanziario per la parte finanziaria del presente provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

VISTI INOLTRE:

- Il Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2 in particolare l'art. 126;
- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 6, 49, 53, 88, 183, 184, e per gli aspetti contabili le disposizioni del Capo III;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Tutto ciò premesso e considerato,

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, resi separatamente anche con riguardo all'immediata eseguibilità da imprimere alla presente deliberazione

DELIBERA

1. di istituire un capitolo di entrata con stanziamento a zero nell'ambito di tipologie con stanziamento ai sensi del punto 8.13, lett. b) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 per incassare l'entrata nella parte corrente del bilancio relativa al diritto di superficie e il canone patrimoniale di concessione occupazione suolo non soggetto a uso civico relativo alla realizzazione dell'impianto idroelettrico sul torrente Arnò in località Dispensa in Val di Breguzzo attribuendone la competenza gestionale ai "Servizio contratti e appalti" (9.2) rientrante nell'Area amministrativa – affari generali (9);
 - capitolo 30100.03.1019 "DIRITTO DI SUPERFICIE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE ARNO" previsto al Titolo 3 tipologia 100 categoria 3
 - capitolo 30100.03.1020 "CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO IMPIANTO IDROELETTRICO TORRENTE ARNO" previsto al Titolo 3 tipologia 100 categoria 3
2. di modificare l'attribuzione gestionale del capitolo 30100.03.1017 "Canone patrimoniale di concessione occupazione suolo – uso civico Breguzzo" e del capitolo 30100.03.1018 "Canone patrimoniale di concessione occupazione suolo – uso civico Bondo" indicata nelle tabelle del P.E.G. 2026-2028 approvato con propria deliberazione n. 19 dd. 27.02.2026 e ss.mm. attribuendone la competenza gestionale ai "Servizio contratti e appalti" (9.2) rientrante nell'Area amministrativa – affari generali (9) anziché al "Servizio edilizia privata" (11.3) rientrante nell'Area tecnica (11) e di specificare nella descrizione del capitolo che si tratta del canone relativo all'impianto idroelettrico torrente Arnò;
3. di modificare l'attribuzione gestionale del capitolo 12051.03.0001 "Prestazioni di servizi per iniziative nel campo sociale a favore di famiglie e giovani" indicata nelle tabelle del P.E.G. 2026-2028 approvato con propria deliberazione n. 19 dd. 27.02.2026 e ss.mm. attribuendone la competenza gestionale ai "Servizio contratti e appalti" (9.2) anziché al "Servizi sociali e contributi" (9.1.1) entrambi i servizi rientranti nell'Area amministrativa – affari generali (9);
4. di dichiarare il presente provvedimento, per le ragioni illustrate in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Dott.ssa Lara Fioroni
(Documento sottoscritto digitalmente)

IL SINDACO
Franco Bazzoli
(Documento sottoscritto digitalmente)